Sent. n. 14/2025/C

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9077/C del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Santino Spina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, alla via Pietro Scaglione n. 20/A (Pec: santinospina@pecavvpa.it), contro l'I.N.P.S. "ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Legale rappresentante *pro tempore* e del Dirigente *pro tempore* della sede territorialmente competente di Potenza, e il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, in persona del Ministro *pro tempore*, per ottenere l'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione n. 17473633, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 57/2022, ed alla corresponsione dei relativi arretrati.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 24 marzo 2025, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l'Avv. Tiziana Angelucci, per delega dell'avv. Santino

Spina, per il ricorrente, e l'avv. Valentina Interesse per il Ministero della giustizia. Nessuno è comparso per l'INPS;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso del 24/6/2024, depositato in pari data presso la Segreteria di questa Sezione e notificato in data 25/6/2024 alle amministrazioni resistenti con allegato decreto di fissazione udienza, il Sig. XXX, come sopra rappresentato e difeso, adiva questa Corte dei conti e – esponendo di essere stato dipendente della Polizia Penitenziaria dal 26/04/1989 al 27/08/2019, data del suo collocamento in quiescenza, e di essere titolare della pensione n. 17473633 calcolata con il sistema misto – rappresentava, tra l'altro:

- che, nonostante rientrasse nella previsione di cui al D.P.R. n. 57/2022, il suo trattamento pensionistico continuava ad essere liquidato «…*con un importo lordo annuo pari ad € 25.004,76 (all.1), e ciò in ragione della mancata applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 previsto dal medesimo D.P.R., art. 2*…»;

- che in data 20/02/2024, per mezzo del predetto procuratore, inviava a mezzo PEC, alla competente Direzione provinciale dell'INPS e al D.A.P. – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, istanza per il ricalcolo della pensione e del TFS in applicazione dello spettante adeguamento contrattuale ma, in mancanza di risposta, allo spirare del termine di 120 gg. dalla ricezione di tale istanza, si integrava il c.d. silenzio rifiuto/diniego;

- che «…*il ricorrente era, alla data del pensionamento, in possesso di tutti i requisiti utili per l'applicazione dell'adeguamento contrattuale e che, con il corretto calcolo operato con l'applicazione del contratto per il triennio 2019-*

2021, avrebbe percepito un rateo pensionistico maggiore, oltre al ricalcolo del TFS».

Tanto premesso, l'odierno ricorrente agiva in giudizio perché si accertasse e dichiarasse il proprio «*…diritto … - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 57/22 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio erogato con applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo*», con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, si costituiva nel presente giudizio con memoria difensiva depositata il 5/11/2024 con la quale, contestando quanto *ex adverso* dedotto, evidenziava, tra l'altro: che «***L'INPS procede al pagamento del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio agli impiegati pubblici sulla base dei dati retributivi comunicati dal datore di lavoro, nella specie dal Ministero della Giustizia***» e che «*… nella procedura telematica dedicata S7 non vi sono comunicazioni di ricalcolo pensione in suo favore da parte del Ministero della Giustizia*», quando invece, «*… ai fini della riliquidazione della pensione e del TFS, il datore di lavoro deve necessariamente comunicare all'INPS i dati relativi alla retribuzione "dell'ultimo miglio" riferiti*

alle diverse scadenze contrattuali, attraverso la piattaforma dedicata».

L'Ente previdenziale concludeva chiedendo che le domande introduttive del giudizio fossero dichiarate inammissibili o rigettate.

Con memoria di replica depositata il 22/11/2024 il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, tra l'altro evidenziando che «…*se è vero che il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datore di lavoro di parte ricorrente, regolarmente citato e non costituito nel presente giudizio, non ha provveduto alla comunicazione di ricalcolo della pensione in favore del Sig. XXX attraverso la procedura telematica dedicata, è pur vero, altresì, che solo l'Ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, a nulla rilevando che, ai fini della sua quantificazione, esso si avvalga di atti formati dall'amministrazione di provenienza del dipendente, i quali non assumono rilevanza esterna, così come ormai pacificamente stabilito dalla giurisprudenza*».

Con sentenza/ordinanza n. 86/2024/C del 2/12/2024:

- si affermava la giurisdizione del giudice contabile per i soli aspetti relativi al sorgere, modificarsi o estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando dalla stessa esclusa ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, comprese quelle riguardanti il trattamento di fine rapporto, quale che fosse la sua declinazione. Sulla domanda concernente il trattamento di fine servizio, pertanto, si dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo territorialmente competente;

- si ordinava al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di trasmettere copia integrale del fascicolo amministrativo,

unitamente ad una relazione esplicativa, corredata di idonea documentazione, circa l'applicazione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021 ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico spettante all'odierno ricorrente, da cui risultassero i criteri utilizzati per l'elaborazione dei prospetti trasmessi all'Istituto previdenziale e per la conseguente quantificazione della pensione, e provvedendo altresì a riferire in ordine alla conformità della procedura adottata a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, normative e operative, da applicarsi nella fattispecie.

Alla predetta ordinanza l'amministrazione dava riscontro con la documentazione allegata alla nota dell'8 gennaio 2025, evidenziando: che con nota del 17.07.2024 era stato inviato all'Inps di Potenza ed al ricorrente «…*il modello PA04 per il calcolo e liquidazione da parte dell'Ente Previdenziale delle somme spettanti al dipendente*»; che, nel caso di specie, il soddisfo della pretesa del ricorrente è di esclusiva competenza dell'Ente previdenziale in quanto «…*dal 1.10.2005 l'Amministrazione Penitenziaria provvede al solo inserimento dei dati giuridici ed economici dei dipendenti nell'apposito applicativo fornito dall'INPS …*».

Tanto premesso, l'Amministrazione Penitenziaria eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo, dichiarandosi altresì cessata la materia del contendere, con vittoria di spese ed onorari di causa.

Con memoria del 13/2/2025 l'avv. Spina, per il ricorrente, nel prendere atto dell'avvenuta trasmissione della necessaria documentazione all'INPS, rilevava il perdurante inadempimento di quest'ultimo ed insistenva per l'accoglimento del ricorso.

Con nota del 21/3/2025 l'INPS depositava determina di pensione ricalcolata in gennaio 2025 e con effetti sulla pensione di marzo, il cedolino di marzo 2025

con gli arretrati applicati e il ricalcolo TFS chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

In sede di odierna udienza dibattimentale il difensore di parte ricorrente – prendendo atto di quanto depositato dall'INPS con la predetta nota e della richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite formulata dallo stesso Istituto – aderiva a tale richiesta insistendo, però, per la condanna alle spese dell'Ente previdenziale per soccombenza virtuale. L'avv. Interesse prendeva atto della richiesta delle altre parti del giudizio di cessazione della materia del contendere ed insisteva per l'accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia sollevata in atti, rimettendosi al Giudice per la valutazione sulle spese di lite.

Considerato in

DIRITTO

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dal Ministero della Giustizia deve essere rigettata. Dall'esposisizione in fatto si evince che la trasmissione del modello PA04 per il calcolo e la liquidazione da parte dell'Ente Previdenziale delle somme spettanti al dipendente risulta dall'Amministrazione penitenziaria effettuata all'INPS solo in data 17/07/2024, e cioè successivamente alla deposito e alla notificazione del ricorso introduttivo che, pertanto, è stato correttamente proposto anche nei confronti della predetta amministrazione.

Sussistono i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere richiesta da tutte le parti, risultando acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione in ordine alla spettanza del vantato diritto.

Con riferimento alla richiesta di condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale dell'Istituto resistente, tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, del comportamento processuale delle parti, dell'intervenuta declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda attorea concernente il trattamento di fine servizio, del tardivo adempimento da parte del Ministero della Giustizia nonché del tenore della decisione assunta, che non comporta alcuna delibazione nel merito della vicenda dedotta in giudizio, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 24 marzo 2025.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali",* dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 24 marzo 2025

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso Ingenito